

**Piano operativo di razionalizzazione delle società
partecipate e delle partecipazioni societarie
(art. 1 co. 612 legge 190/2014)**

I. INTRODUZIONE GENERALE

1. Premessa

Il "Piano Cottarelli", il documento dell'agosto 2014 con il quale l'allora commissario straordinario alla spending review auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio un "processo di razionalizzazione" che possa produrre risultati già entro fine 2015.

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il "coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato", gli enti locali devono avviare un "processo di razionalizzazione" delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il "processo di razionalizzazione":

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

2. Piano operativo e rendicontazione

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica.

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del "*decreto trasparenza*" (d.lgs. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico.

I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*", entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione "*a consuntivo*" deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del "*decreto trasparenza*" (d.lgs. 33/2013).

Come sopra precisato la legge di stabilità 2015 individua nel sindaco e negli altri organi di vertice dell'amministrazione, "*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*", i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo.

E' di tutta evidenza che l'organo deputato ad approvare tali documenti per gli enti locali è il consiglio comunale. Lo si evince dalla lettera e) del secondo comma dell'articolo 42 del TUEL che conferisce al consiglio competenza esclusiva in materia di "*partecipazione dell'ente locale a società di capitali*".

3. Attuazione

Approvato il piano operativo questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni del consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) "*per espressa previsione normativa*", le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e "*non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria*".

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l'applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

Riassumiamo i contenuti principali di tale disciplina:

(co. 563) le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore.

La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo.

In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.

(co. 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica.

(co. 566) Entro dieci giorni, l'ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.

(co. 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.

(co. 568-bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell'azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente.

Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L'esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente:

- le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta;
- le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

L'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni.

In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

4. Finalità istituzionali

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di *"constituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società"*.

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

II. LE PARTECIPAZIONI DELL'ENTE

1. Le partecipazioni societarie

Il Comune di Marano Principato detiene attualmente partecipazioni nelle seguenti società che formano oggetto del presente piano:

1. Cosenza Acque Spa;
2. Consorzio Valle Crati.

III. PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE

1. Cosenza Acque Spa

La società Cosenza Acque Spa è di proprietà del Comune per lo 0,321%, rappresentato da n. 1168 azioni ordinarie. Altri 87 Comuni hanno aderito a tale società.

E' una società multi partecipata costituita con atto notarile del 27/06/2003 avente per oggetto la gestione del servizio idrico integrato nell'ambito territoriale ottimale n. 1 Cosenza.

I criteri proposti dal comma 611 della legge 190/2014, riguardo alle società di gestione dei servizi, prevedono l'aggregazione delle società di servizi pubblici locali di rilevanza economica. La norma, quindi, non obbliga alla soppressione di tali società (lett. d).

E' intenzione dell'amministrazione mantenere la partecipazione, per il momento, seppur minoritaria, nella società Cosenza Acque Spa, in attesa che si definisca, nel più breve tempo possibile e comunque nel corso dell'anno, la posizione giuridica della Società nei confronti della Regione. In considerazione di ciò non appare conveniente l'immediata fuoriuscita dalla società pur con le perdite riportate che tuttavia vengono ripartite fra i vari Comuni in proporzione delle relative quote.

Si conclude l'analisi con l'indicazione di ulteriori dati:

N. amministratori: 1

N. dipendenti: 0

Risultati di bilancio:

Anno 2011: euro - 12.560,00

Anno 2012: euro - 13.552,00

Anno 2013: euro - 10.207,00

2. Consorzio Valle Crati

Il Comune partecipa al Consorzio Valle Crati con una quota, stabilita in ragione del numero di abitanti, pari ad euro 5.087,70.

E' un consorzio a cui partecipano alcuni comuni dell'hinterland della valle del fiume Crati, avente ad oggetto la gestione integrata dei rifiuti solidi liquidi ed urbani e la gestione integrata della depurazione delle acque reflue urbane. Nei confronti del Comune di Marano Principato eroga il servizio limitatamente a quello della depurazione.

I criteri proposti dal comma 611 della legge 190/2014, riguardo alle società di gestione dei servizi, prevedono l'aggregazione delle società di servizi pubblici locali di rilevanza economica. La norma, quindi, non obbliga alla soppressione di tali società (lett. d).

E' intenzione dell'amministrazione mantenere la partecipazione, seppur minoritaria, Consorzio in quanto la partecipazione è indispensabile per la gestione del servizio di depurazione;

Si conclude l'analisi con l'indicazione di ulteriori dati:

N. amministratori: 5

N. dipendenti: 3

Risultati di bilancio:

Anno 2011: euro 1.642.647,45

Anno 2012: euro 1.702.359,01

Anno 2013: euro 1.658.151,51

Per il possesso di una quota minima e l'assenza di propri rappresentanti in seno al Cda il comune non è sicuramente in grado di esercitare un'influenza dominante nell'assemblea consortile e di assumere decisioni di tipo amministrativo. Tuttavia, nel rispetto delle indicazioni della

legge n.190/2014, comma 611 lett. c) il Consorzio dovrà attivare tutte le iniziative e procedure finalizzate alla riduzione dei costi di funzionamento mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

Relazione tecnica

Con la presente relazione vengono fornite le indicazioni idonee a chiarire – sotto il profilo logico-giuridico - l'iter procedimentale seguito nella predisposizione del piano di razionalizzazione di cui al comma 612 dell'art. 1 l. 190/2014.

Il documento intende rappresentare le necessarie ragioni giuridiche, economiche, tecniche ed organizzative poste dall'ente a base delle decisioni presenti nel piano medesimo, che in attuazione del novellato disposto normativo si sintetizzano nella conferma della partecipazioni attualmente esistenti in quanto ritenute strettamente necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Marano Principato.

L'impatto di valutazioni rispetto al permanere o meno dell'indispensabilità di tali partecipazioni, è legato principalmente all'aspetto dell'effettivo utilizzo dei servizi che ne derivano, per quanto concerne il Consorzio Valle Crati, per quanto concerne Cosenza Acque Spa alla probabilità di attivazione a breve e comunque nel corso dell'anno di tale società da parte della Regione Calabria per la gestione del relativo servizio idrico integrato. Entrambi i servizi, depurazione e idrico, sono da ascrivere a servizi pubblici di rilevanza economica.

L'esito complessivo risulta essere la conferma di tutte le partecipazioni attualmente esistenti detenute dal Comune di Marano Principato.

In considerazione dell'esito applicativo sopra riportato, non vengono individuate modalità e tempi di attuazione per il piano operativo in questione.